

**AVVISO PUBBLICO PER LA NOMINA DEI COMPONENTI DELL'ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE – OIV – DELLA REGIONE DEL VENETO**

La Giunta Regionale, con deliberazione n. 1673 del 15/09/2014 ha approvato il seguente schema di avviso pubblico per la nomina dell'Organismo Indipendente di Valutazione della Regione del Veneto – OIV – composto da tre componenti esterni, dotati di elevata professionalità ed esperienza, per lo svolgimento dei compiti e delle funzioni di seguito indicati nel presente avviso.

NOMINA E DURATA IN CARICA

La nomina a componente dell'OIV è disposta con decreto del Presidente della Giunta Regionale, nel rispetto dei criteri definiti dalla deliberazione di Giunta Regionale n. 1673 del 15/09/2014 citata, acquisito il parere dell'Autorità nazionale competente in materia, ai sensi dell'art. 19, commi 9 e 10, del D.L. 24.6.2014, n. 90, convertito con modificazioni nella Legge 11.8.2014, n. 114.

L'incarico avrà durata triennale, rinnovabile per una sola volta.

La Regione del Veneto favorisce il rispetto dell'equilibrio di genere, nonché quello anagrafico nella composizione dell'Organismo.

REQUISITI GENERALI

Possono essere nominati componenti dell'OIV i cittadini italiani ed i cittadini dell'Unione Europea.

L'età dei componenti deve essere tale da assicurare all'Organismo esperienza e capacità di innovazione. Per tali ragioni non possono essere nominati componenti che abbiano superato la soglia dell'età della pensione di vecchiaia o privi di un'esperienza significativa ovvero alla soglia del collocamento a riposo.

Ai sensi dell'art. 14, comma 8, D.Lgs. n. 150/2009, avente ad oggetto "*Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni*", nonché ai paragrafi 3.4 e 3.5 della Delibera n. 12/2013 non possono essere nominati componenti dell'OIV:

- a) soggetti che rivestano incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali ovvero che abbiano rapporti continuativi di collaborazione o consulenza con le predette organizzazioni, ovvero che abbiano rivestito simili incarichi o cariche o che abbiano avuto simili rapporti nei tre anni precedenti la designazione;
- b) associazioni, società ovvero soggetti diversi dalle persone fisiche, anche nell'ipotesi in cui il conferimento dell'incarico avvenga scindendo il rapporto personale con il candidato dal rapporto economico, prevedendo ad esempio l'erogazione del corrispettivo in una società per l'attività prestata dal singolo.

Non potranno essere altresì nominati componenti dell'OIV coloro che:

- a) siano stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti dal Capo I del Titolo II del Libro secondo del Codice Penale;

